



**CONTRATTO DI UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO CAPRA PER ATTIVITÀ
SPORTIVA**

TRA:

COMUNE DI LODI con sede in Lodi, Piazza Broletto, con codice fiscale 84507570152 e partita I.V.A. n. 03116800156, nella persona del Dirigente _____ (più avanti denominata anche solo Comune)

E:

_____ con sede in _____
Via _____ n. _____,
codice fiscale n. _____ nella persona del legale
rappresentante Sig. _____ (più avanti
denominata solo Concessionario);

PER:

l'utilizzo dell'impianto sportivo denominato **CAMPO CAPRA** sito in Lodi, località Faustina, con il modo e clausole sotto indicate.

PREMESSO CHE:

- a) Il Comune di Lodi è proprietario e gestisce il Campo Capra in località Faustina - Lodi;
- b) il Concessionario intende utilizzare l'impianto nel perseguimento dei propri scopi sociali per uso **ALLENAMENTI / MANIFESTAZIONI** come da richiesta inoltrata all'Ufficio Sport

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto

Il Comune concede l'utilizzo dell'impianto denominato "**CAMPO CAPRA**" al Concessionario comprendente l'uso del campo interno alla pista di atletica Capra, gli spogliatoi, da accettarsi senza riserve, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (formazione sportiva, allenamenti, attività agonistica, eventi ecc.) inerenti la propria attività istituzionale. Ogni utilizzazione, anche temporanea, dell'impianto limitatamente agli orari a disposizione del

Concessionario per attività diverse da quella sportiva dovrà preventivamente essere autorizzata dal Comune.

Le condizioni generali di utilizzo sono contenute nel documento allegato denominato **“DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024”**, documento che il concessionario dichiara espressamente di conoscere e di accettarne le regole, nessuna esclusa.

Le clausole contenute nel presente contratto devono intendersi ad integrazione e specificazione del predetto Disciplinare. In caso di discordanze interpretative tra le clausole qui contenute e il predetto Disciplinare, prevarrà quanto previsto in quest’ultimo.

2. Durata del contratto

Il contratto ha durata dal _____ al _____, e si intenderà decaduto al termine del periodo contrattuale se non esplicitamente rinnovato.

come da planning allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale,

secondo il seguente prospetto:

3. Variazioni di giorni ed orari a richiesta dell’Associazione

Nel caso in cui il Concessionario abbia necessità di variare in occasione di alcune giornate di calendario in relazione a proprie specifiche necessità i giorni o gli orari indicati, dovrà farne richiesta con almeno dieci giorni di anticipo sulla data prevista. L’utilizzo dell’impianto sarà concesso solo nel caso in cui tali variazioni siano compatibili con gli altri impegni assunti dal Comune e in ogni modo ad insindacabile giudizio di quest’ultimo.

4. Corrispettivo

Per la tariffa applicata per l’utilizzo della struttura, si rinvia alla delibera di Giunta in vigore. Le ore prenotate dovranno essere saldate anche se non utilizzate, salvo mancato avvio dell’attività sportiva o cessazione della stessa durante la stagione sportiva, proporzionalmente al mancato utilizzo. Resta inteso che non verranno conteggiate i periodi in cui l’impianto sarà fermo per lavori di riqualificazione.

Il corrispettivo per l’utilizzo dell’impianto comprende l’uso del campo interno alla pista e di uno spogliatoio

L’importo dovrà essere versato nel modo seguente:

- a) in caso di richiesta “una tantum”, prima di ogni utilizzo;
- b) in caso di richiesta annuale in tre rate con scadenza:
 - entro mese di Gennaio,
 - entro mese di Aprile,
 - entro mese di Settembre

5. Uso spazi per materiali e attrezzature

È esclusa per il Comune qualsiasi responsabilità riguardante materiali ed attrezzature collocate presso gli spazi disponibili dell’impianto durante il suo utilizzo. Eventuali attrezzature lasciate dal Concessionario non dovranno essere d’intralcio allo svolgimento di altre attività.

La struttura dovrà essere lasciata esattamente nelle condizioni in cui viene consegnata.

In nessun caso il Concessionario potrà posizionare palchi o sedie.

È assolutamente vietato smontare qualsiasi struttura mobile dell'impianto.

Il Concessionario è altresì responsabile di assicurare la presenza di un defibrillatore a norma di legge contestualmente all'utilizzo dell'impianto.

La manutenzione e l'acquisto del defibrillatore sono a carico del Concessionario che utilizza l'impianto

6. Pulizia dell'impianto

Le pulizie sono a carico del Concessionario che utilizza l'impianto e che dovrà accordarsi per svolgerle in maniera coordinata con eventuali altri concessionari, nel rispetto della normativa prevista in materia fiscale, comunicando all'Ufficio Sport il nominativo dell'impresa di pulizie incaricata.

7. Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna a:

- a) nominare un responsabile della sicurezza. In ogni caso tale responsabile in collaborazione con il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti che riguardino il rispetto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e del DM 18 marzo 1996 e s.m.i.;
- b) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dal contratto;
- c) predisporre un piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico- sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
- e) garantire l'adozione di un apposito protocollo attuativo o DVR (Documento di valutazione dei rischi) delle misure sopra elencate, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute di tutti i suoi atleti e allenatori;

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di fruibilità dell'impianto ed è tenuto a:

- a) segnalare senza ritardo al Comune, per gli interventi di competenza dell'ente locale, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia;
- b) ad escludere, nei casi più gravi, l'accesso al pubblico

8. Autorizzazioni

Il concessionario dovrà munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste per legge per l'effettuazione di attività riguardanti occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, si precisa che il commercio in forma itinerante è vietato nel parcheggio Piermarini e che anche attività di somministrazione connesse ad iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale, sportivo e ricreativo non saranno autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

9. Rispetto nell'uso degli impianti

Il Concessionario dovrà farsi parte attiva nel promuovere verso gli atleti ed i membri della squadra un atteggiamento rispettoso nell'uso dell'impianto, delle attrezzature, degli spogliatoi e bagni.

Nell'impianto non è possibile consumare cibi o bevande se non presso l'apposita area ristoro o sugli spalti durante le partite/manifestazioni.

10. Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è esclusivo responsabile dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno dell'impianto sportivo persone e atleti. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone (comprese tra queste ultime, solo a titolo esemplificativo e non limitativo, i giocatori, gli accompagnatori, il dirigente, il personale di servizio). Lo stesso è responsabile altresì dell'ingresso di estranei negli impianti. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia. Il Concessionario è esclusivo responsabile per danni a cose o persone provocati da persone del pubblico o da esse subiti.

11. Requisiti

Il Concessionario è in possesso dei requisiti per l'attività che intende proporre e consegna in allegato lo statuto della società unitamente all'atto costitutivo.

12. Manleva

Il Concessionario si impegna comunque a tenere indenne e manlevare il Comune di Lodi ed i suoi rappresentanti da qualsiasi responsabilità per danni che fossero arrecati a persone o cose all'interno dell'impianto e nelle immediate vicinanze, nelle fasi di utilizzo dello stesso, da parte del Concessionario ad esclusione dei danni provocati da provate carenze strutturali

13. Polizze assicurative

Il Concessionario dà atto di essere in possesso di regolare **polizza assicurativa ai fini dello svolgimento dell'attività di tesserati, istruttori e dirigenti**, i cui estremi sono i seguenti:

Il Concessionario dà, altresì, atto di essere in possesso di regolare **polizza assicurativa di Responsabilità civile e infortuni verso terzi** ovvero copia di appendice di estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura delle attività svolte negli impianti sportivi comunali:

Di entrambe le polizze, viene consegnata copia al Comune.

14. Divieto di subconcessione

E' fatto assoluto divieto di concedere o subaffittare a terzi l'uso dell'impianto. La violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

15. Divieto di modifiche

Il Concessionario non potrà effettuare alcun tipo di intervento di modifica all'interno del Campo Capra o sulle attrezzature che lo corredano, senza il preventivo assenso del Comune di Lodi.

16. Controlli da parte del Comune

Il Comune ha facoltà di accedere quando lo ritenga opportuno all'impianto, anche durante le ore di utilizzo da parte del Concessionario, al fine di verificarne l'utilizzo in conformità a quanto contemplato dal presente contratto.

17. Pubblicità.

Il Comune è l'unico soggetto che può concedere spazi pubblicitari all'interno o all'esterno dell'impianto.

18. Risoluzione ipso jure

Fermo restando ogni diritto di rivalsa per eventuali danni, il presente contratto si intende risolto ipso iure nei seguenti casi:

- a) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) mancato pagamento del corrispettivo dovuto alle scadenze pattuite in assenza di piano di rateizzazione concordato con il Comune ;
- c) grave danneggiamento intenzionale o con colpa grave dell'impianto e sue attrezzature;
- d) cessione a terzi del presente contratto.

19. Facoltà dell'Associazione

L'Associazione, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Comune, può incassare i proventi derivati:

- dalla vendita dei biglietti durante le gare ufficiali alle quali partecipa con i propri gruppi atleti (gruppi, squadre, ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico suo;
- dalle quote di iscrizione ai corsi;
- da sponsorizzazioni per spazi pubblicitari concessi a sponsor su preventiva autorizzazione del Comune.

20. Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Lodi

Lodi

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente
